

KeyNews

IP, TMT e Data Protection
Luglio 2019



Dalla

INDICE

I	Codice di condotta ANCIC
II	Nuova Direttiva PSI
III	Trattamento illecito di dati personali
IV	Diffusione di dati personali
V	Obblighi degli Hosting Provider
VI	Usurpazione di Modello Comunitario

I Codice di condotta ANCIC

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha approvato il Nuovo Codice di condotta ("Codice") predisposto dall'Associazione Nazionale tra le Imprese di Informazioni Commerciali e di Gestione del Credito ("ANCIC").

Il Codice, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, introduce maggiori tutele per i soggetti censiti, prescrive il compimento di valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e, adeguandosi alle best practices europee, istituisce un nuovo organismo di monitoraggio sulle imprese aderenti.

Il Codice permette alle società che offrono servizi di informazioni sull'affidabilità commerciale di imprenditori e manager - fermo il rispetto del principio di accountability - di trattare i dati personali dei soggetti censiti senza richiederne il consenso, ma utilizzando, quale base giuridica, il proprio legittimo interesse. Quest'ultimo, in ogni caso, dovrà garantire maggiori tutele agli interessati (sia nel momento dell'informativa sia in quello di esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa).

I soggetti aderenti dovranno, tra l'altro, (i) operare secondo un approccio basato sul rischio, adottando misure tecniche, informatiche, procedurali, fisiche e organizzative utili a prevenire o minimizzare i rischi connessi al trattamento; nonché (ii) impegnarsi ad osservare le linee guida, le raccomandazioni e le best practices adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati ("EDPB") o da altre autorità di settore competenti; (iii) designare un responsabile per la protezione dei dati ("DPO").

Il Codice, infine, prevede l'istituzione di un Organismo di monitoraggio ("ODM") indipendente, esterno all'ANCIC, composto da soggetti scelti secondo i criteri di onorabilità, autonomia, indipendenza e professionalità previsti dal GDPR e dettagliati nelle Linee guida europee recentemente approvate in via definitiva. L'ODM dovrà verificare l'osservanza del Codice da parte degli aderenti e gestire la risoluzione dei reclami.

Il Garante ha chiarito che l'efficacia del Codice è subordinata all'accreditamento dell'ODM come previsto dal GDPR, secondo i criteri che verranno definiti dall'EDPB.

Il Codice di Condotta appena approvato sostituisce e aggiorna il vecchio Codice deontologico sulle informazioni commerciali (c.d. Codice A7) che rimarrà comunque in vigore fino al 19 settembre 2019.

Vai al Nuovo Codice di condotta

II Nuova Direttiva PSI

È stato approvato il nuovo testo della Direttiva UE, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (adesso Direttiva (UE) 2019/1024 - c.d. "Direttiva PSI"). La Direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 26 giugno 2019 ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Gli Stati membri avranno due anni per implementare le relative disposizioni a livello nazionale.

La nuova Direttiva PSI ("*Public Sector Information*") contiene disposizioni di revisione della Direttiva 2003/98/CE, ampliando l'ambito di applicazione del riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico, comprendendo, oltre ai dati provenienti dagli enti pubblici, anche quelli delle imprese pubbliche operanti nei settori dei trasporti, acqua energia e servizi postali, purché prodotti nello svolgimento di servizi di interesse economico generale.

Gli enti pubblici e le imprese pubbliche sono chiamate a mettere a disposizione le proprie informazioni in qualsiasi formato o lingua preesistente e, ove possibile e opportuno, per via elettronica, "*in formati aperti, leggibili meccanicamente, accessibili, reperibili e riutilizzabili, insieme ai rispettivi metadati*".

Il riutilizzo dei documenti resta gratuito, tuttavia, è previsto che possa essere autorizzato il recupero dei costi marginali sostenuti per la riproduzione, messa a disposizione e divulgazione dei documenti, nonché per l'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato. La regola della gratuita trova, però delle eccezioni, con riferimento agli enti pubblici che devono generare proventi per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico, alle biblioteche, musei e archivi, nonché le imprese pubbliche. In tali casi l'importo totale delle tariffe è calcolato in base a criteri, definiti dagli Stati Membri, oggettivi, trasparenti e verificabili.

La Direttiva prevede il riutilizzo dei c.d. "*dati dinamici*", ossia di quelle informazioni in formato digitale, soggette ad aggiornamento frequente o in tempo reale. A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria i dati relativi al traffico, dati ambientali e meteorologici, il cui valore economico è conferito proprio dalla disponibilità immediata e dal continuo

CHIOMENTI

aggiornamento. I dati dinamici dovrebbero essere resi disponibili dopo la raccolta o tramite API, al fine di agevolare lo sviluppo di applicazioni Internet, mobili e cloud.

La Direttiva definisce la disciplina dei documenti che ricadono nella nozione di "serie di dati di elevato valore". Rientrano in questa categoria i dati geospaziali (e.g. i codici di avviamento postale, le mappe e le carte nazionali e locali), i dati relativi all'osservazione della terra e all'ambiente (e.g. il consumo energetico e le immagini satellitari), i dati meteorologici, i dati statistici, i dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese (e.g. gli indicatori demografici e economici (dati statistici), i registri delle imprese e gli identificativi di registrazione) e i dati relativi alla mobilità (la segnaletica stradale e le vie navigabili interne). Le serie di dati di elevato valore devono essere riutilizzate gratuitamente e sono messe a disposizione per il riutilizzo in formato leggibile meccanicamente, tramite opportune API e, se del caso, come *download* in blocco.

Si segnala, infine, sul tema delle licenze standard, che il riutilizzo di documenti non potrà essere soggetto a condizioni a meno che queste non siano obiettive, proporzionate, non discriminatorie e giustificate sulla base di un obiettivo di interesse pubblico. Inoltre, l'apposizione delle condizioni non dovrà ridurre indebitamente le possibilità di riutilizzo, né potrà essere utilizzata al fine di limitare la concorrenza.

III **Trattamento illecito di dati personali**

Con la sentenza n. 20013/2019 la Corte di Cassazione (Terza Sezione Penale) ha chiarito che, con riferimento all'ipotesi criminosa di trattamento illecito di dati personali di cui all'art. 167, comma 2, D.lgs. n. 196/2003, la norma indica, tra gli elementi di vantaggio/nocumento, lo scopo caratterizzante il dolo specifico richiesto ai fini della sussumibilità della fattispecie concreta in quella astratta, rammentando, tuttavia, che – affinché l'agente sia punibile - il legislatore non richiede che il fine perseguito (profitto/danno) si sia effettivamente concretizzato.

Il caso riguardava il trasferimento – da parte di un dipendente di una banca - di taluni dati di un cliente al fine di reperire sul mercato acquirenti interessati a un bene immobile di proprietà del cliente per poter soddisfare il credito vantato dalla banca nei confronti dello stesso, recuperando la situazione di scoperto.

Quanto all'elemento del "nocumento", la Suprema Corte ha precisato come la norma di cui all'art- 167, comma 2 del D.lgs. 196/2003 non includa alcuna precisazione, potendo questo quindi concretizzarsi in qualsiasi pregiudizio giuridicamente rilevante per il soggetto passivo.

IV **Diffusione di dati personali**

Con sentenza n. 19855/2019, la Corte di Cassazione (Seconda Sezione Penale) si è pronunciata su un caso di utilizzo di dati personali di un terzo, nel contesto del perfezionamento del reato di sostituzione di persona posto in essere attraverso la falsificazione di patente per l'ottenimento di un finanziamento.

La Corte, come ha già fatto in precedenza, ha ribadito che l'utilizzazione di dati personali una sola volta, per uno scopo determinato, non integra un'ipotesi di "diffusione", secondo la definizione di cui al D.Lgs. n. 196/2003, art. 4, comma 1, lett. m), che richiede che tali dati personali vengano comunicati a più soggetti indeterminati, in qualunque forma.

La condotta posta in essere dall'imputato, pertanto, pur rappresentando una indebita comunicazione dei dati della persona offesa per fini personali, non integra – a giudizio della Corte – la fattispecie di reato di illecito trattamento di cui all'art. 167 del D. Lgs. 196/2003, che sarebbe invece assorbita nell'ambito della più ampia previsione dell'art. 494 c.p. (i.e. reato di sostituzione di persona).

V **Obblighi degli Hosting Provider**

Lo scorso 4 giugno sono state presentate le conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea Maciej Szpunar relative alla causa CGUE C-18/18 che vede coinvolta Facebook Ireland Limited. In particolare, a giudizio dell'Avvocato Generale, la direttiva 2000/31/CE (c.d. "direttiva sul commercio elettronico") non osterebbe a che un hosting provider che gestisce una piattaforma di social network sia costretto, per il tramite di provvedimento ingiuntivo da parte di un giudice, a individuare tutte le informazioni "identiche" a un commento diffamatorio, di cui sia stata accertata l'illiceità.

In aggiunta, l'hosting provider potrebbe essere costretto a rimuovere anche contenuti "equivalenti" (quelli in cui il messaggio resta, in sostanza, immutato) a quella qualificata come illecita, nella misura in cui tale attività di rimozione non si traduca in un obbligo di sorveglianza generale delle e in ogni caso riguardi contenuti diffusi dallo stesso utente che abbia pubblicato le informazioni giudicate diffamatorie.

Un giudice chiamato a pronunciarsi sulla rimozione delle informazioni equivalenti dovrebbe garantire che gli effetti del suo provvedimento siano "chiari, precisi e prevedibili". Nel farlo, esso deve ponderare i diritti fondamentali coinvolti e tenere conto del principio di proporzionalità.

Qui il link al sito web della CGUE

VI **Usurpazione di Modello Comunitario**

Con la sentenza n. 24141/2019, la Corte di Cassazione (Terza Sezione Penale) ha chiarito che l'usurpazione del "modello comunitario" (nel caso di specie un modello di scarpe) è perseguibile d'ufficio e, pertanto, la remissione della querela operata dal soggetto che detiene il titolo di proprietà industriale risulta inefficace.

In particolare, il caso di specie riguardava due società attive nel mercato della vendita all'ingrosso e l'importazione di calzature, condannate per aver introdotto e venduto sul territorio italiano calzature realizzate usurpando un modello di scarpe, registrato come modello comunitario da terzi.

In tale contesto, la Corte ha quindi rammentato come la lettura congiunta del primo e secondo comma dell'art. 517-ter in questione, rubricato "fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale", comprenda in realtà due fattispecie differenti. Il reato di cui al comma 1, infatti, riguarda la fabbricazione e l'utilizzo industriale di beni realizzati mediante l'usurpazione o violazione di un titolo di proprietà industriale, mentre la fattispecie di cui al comma 2, contestato nel caso in oggetto, è incentrata sulle differenti condotte della introduzione nello Stato, detenzione per la vendita, o comunque del porre in vendita questi stessi beni, richiedendosi inoltre il "fine di trarne profitto". La Corte chiarisce, quindi, che la

CHIOMENTI

querela è prevista unicamente per la fattispecie di cui al comma 1, mentre un analogo onere non si rinviene per il reato di cui al comma 2.